

nuovi studi non sia una cosa che possa dare maggior luce sulla discussione fatta.

Quello di cui posso assicurare l'onorevole preopinante si è che nella Commissione questa questione fu considerata sotto tutti i diversi punti di vista. Ora io non entro in questa questione, dirò solamente che, o dalle dichiarazioni esplicite date dal Governo e dall'onorevole relatore circa la vera significazione dell'articolo 7, bastano per dimostrare non essere necessaria alcuna aggiunta, ovvero si conviene in una redazione la quale corrisponda presso a poco a quella già esistente nei primi progetti di legge.

Ondechè mi sembra che la Camera sia sufficientemente istruita sulla significazione di quest'articolo e possa perciò decidere se convenga o lasciarlo qual è, prese in considerazione le spiegazioni date dall'onorevole relatore, ovvero aggiungervi le parole *salvi i diritti di proprietà* o *salvi i diritti inerenti a tali terreni*, o qualsivoglia altra dizione che facilmente si potrebbe combinare senza rimandare questo articolo alla Commissione, la quale, come ebbi l'onore di dire, lo ha già considerato su tutti i punti di vista. Perciò, se *salvi i diritti di proprietà*, può forse sembrare una dizione troppo vaga, e si potesse trovar modo di adottarne un'altra, dicendo, per esempio, *salvi i diritti inerenti a tali terreni*, è mio parere che sarebbe più conveniente, senza mandarlo alla Commissione.

ARA. Ho domandata la parola solo per recare un esempio pratico in appoggio delle osservazioni dell'onorevole Della Motta. V'è il comune di Tricerro il quale ha venduta la sua roggia alle finanze, le quali per ciò, oltre ad essersi obbligate al pagamento di una data somma, hanno pure incontrata la obbligazione di irrigare tutto il territorio di quel comune. Posto questo per base, qualora vi sia uno stralcio di una porzione di quel territorio e venga aggregata al comune limitrofo di Trino, per esempio, io credo che in questo caso i proprietari della porzione stralciata non potrebbero più invocare il diritto di irrigazione, qualora siffatta aggregazione cambiasse la posizione legate dei terreni circa alle loro ragioni primitive verso il comune. Ora io penso che questa non sia l'intenzione nè della Commissione, nè del commissario regio. La loro intenzione è soltanto di comprendere i terreni inerenti ad altri comuni nella stessa mappa. Dunque io ammetto che nella figura mappale dei territori limitrofi vi sia annesso il terreno che forma una parte integrante di quel comune; ma io credo che in una legge catastale non si possano privare i cittadini possessori di fondi dei diritti che hanno acquistati quando erano nello stesso comune, a meno che si voglia colla legge sul catasto pregiudicare le questioni generali delle circoscrizioni comunali, per cui si attende un progetto già promesso dal Governo, e massime recentemente dietro lo speciale eccitamento fatto dall'onorevole deputato Genina, locchè io credo nè si possa nè si voglia.

Dal momento adunque che si tratta soltanto di una legge catastale, la quale non può nè dare nè togliere diritti che hanno i proprietari, io credo che, limitata la questione alla pura figura mappale, non possa l'articolo di cui si tratta avere la portata di privare di diritti acquisiti i beni che ne sono dotati, ed in questo senso io voto l'articolo senza alcuna modificazione.

CAVALLINI. Io credo che la Camera non possa discutere questa questione sotto il punto di vista in che l'hanno posta gli onorevoli preopinanti Ara, Della Motta e Cavour Gustavo, perchè essi la conducono veramente sopra un terreno sul quale la Camera non deve assolutamente entrare.

Gli onorevoli deputati parlarono sempre dei vari e diversi

casi, in cui vengano lese le ragioni, i diritti spettanti ai proprietari dei fondi che staccati dal territorio di un comune siano ad altro aggregati; parlarono in sostanza dei casi in cui sia questione *de meo et tuo*, ma giova ancora una volta avvertire, che la questione che si tratta di decidere attualmente non ha che fare coi diritti e colle obbligazioni che a detti proprietari passano incombere.

Quella questione dovrà poi in seguito essere definita, se vogliamo, come conseguenza della disposizione che si propone all'articolo 7, ma ora nè occorre parlarne, nè spetta alla Camera il risolverlo.

In quest'articolo non si stabilisce altro, tranne che una nuova circoscrizione, una nuova configurazione o delimitazione di alcuni comuni, e ritengo per certo che nessuno possa contestare (ed è stata difatti ammessa anche dagli onorevoli preopinanti) l'utilità della disposizione che in detto articolo viene proposta. Ma si obietta: quali saranno le conseguenze di tale disposizione? Rispondo: i diritti vogliono essere distinti in personali e reali. Se si parla di diritti personali è evidente che essi non vengono per nulla lesi, poichè lo stralciamiento di una frazione di terreno da un comune non induce anche la separazione dei proprietari, degli abitanti dello stesso comune, i quali possono ancora, quando lo vogliono, continuare ad abitare sino a che loro meglio aggrada, e quindi i loro diritti personali non ne sarebbero menomamente lesi. Ovvero si parla di diritti inerenti al fondo, ed in questo caso è evidente che la disposizione dell'articolo 7 non può per nulla offenderli, perchè è nella natura dei diritti reali di seguire il fondo presso qualunque proprietario ed a qualunque comune o provincia appartengono.

Il deputato Ara ci rappresentava un caso speciale, il caso del comune di Tricerro. Gli ripeterò in primo luogo che la Camera non può, non deve entrare in tutti gli svariati casi che possano presentarsi, perchè invaderebbe il campo altrui, entrerebbe, cioè, nella giurisdizione dei tribunali, i quali soli sono e devono essere chiamati a risolvere le diverse questioni, applicando le disposizioni del Codice civile a seconda delle varie circostanze che potranno presentarsi.

Osserverò in secondo luogo che nel caso testè citato del comune di Tricerro, il diritto della condotta d'acqua sarebbe a mio avviso un vero diritto reale inerente al fondo, dimodochè anche lo smembramento d'una parte di esso, e l'aggregazione della medesima ad altro comune non potrebbe per nulla impedire ai proprietari della parte smembrata di continuare a servirsi ancora dell'acqua loro occorrente per irrigarla.

Del resto la questione che ci occupa non è nuova, e la si presentò certamente alloraquando si addivenne allo smembramento di provincie, di divisioni e di parrocchie. Noi sappiamo per esempio che alcuni comuni, due o tre mandamenti furono non è molto stralciati dalla provincia di Vercelli per essere aggregati a quella di Novara. Io non so in quali condizioni speciali si trovassero quei comuni fra loro e rispetto alla provincia o divisione, alla quale primitivamente appartenevano. Ma è bene ovvio lo scorgere che al legislatore siansi presentate allora le stesse difficoltà che ora furono sollevate dagli onorevoli preopinanti, perchè poteva benissimo accadere che i comuni segregati fossero collocati in condizione diversa da quella in cui prima fossero. Ma per quanto io mi sappia, la legge in forza della quale quei comuni furono segregati da questa ed aggregati a quella provincia nulla ha stabilito intorno ai diritti ed alle obbligazioni che potessero avere quei comuni o quei mandamenti verso altri comuni o verso una data provincia, e ciò appunto perchè lo statuire